



Dott. Per. Ind. Mazzarri Michele

Via del Mare, 2 57030 Procchio MARCIANA (LI)

P.I. 00911500494 C.F. MZZ MHL 60D06 G912 U

Tel./Fax 0565 907509 Cell. 349 7552010

E-Mail : mmazzarri@elbalink.it

WWW.INIZIATIVEPREVENZIONE.COM

Competenze certificate da :



CERTIFICATO N° 125/00
NORMA UNI 45013



PRS N° 67C

Procchio, 31.08.2021

CIRCOLARE SUL GREEN PASS

Decreto GREEN PASS (DL 111/21)

le misure per scuole, trasporti ed eventi dal 1° settembre

A partire dal 1° *settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021* entrano in vigore le disposizioni del **DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111** (Decreto "Green Pass" in GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021). Il Decreto detta "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

Vediamo di seguito cosa cambia a partire dal 1° settembre 2021!

Fra le novità del **Decreto Green Pass**:

- Ritorno a scuola in presenza (salvo situazioni di emergenza epidemiologica) e introduzione di **misure di sicurezza minime** quali obbligo del Green pass per personale scolastico e universitario e studenti universitari;
- Obbligo del Green pass per alcuni mezzi di trasporto con alcune deroghe;
- Eventi sportivi: aumento del 35% del limite di capienza.

Scuola

Nell'anno scolastico 2021-2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria **sarà svolta in presenza**.

In base al **Decreto Green Pass** la misura è derogabile esclusivamente

- in singole istituzioni scolastiche
- o in quelle presenti in specifiche aree territoriali
- e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in **circostanze di eccezionale e straordinaria necessità** dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

Dal 1° Settembre il **Green pass** sarà quindi obbligatorio

- per "tutto il **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione e **universitario**;
- per gli **studenti universitari**", sempre che seguano le lezioni in presenza;
- allievi delle "istituzioni di alta formazione musicale e coreutica;
- coloro che svolgono attività di altre istituzioni di alta formazione collegate all'università.

Sono **esclusi** dall'obbligatorietà di **Green pass** tutti gli **studenti minorenni**.

Le misure di sicurezza minime per le scuole

Il **Decreto Green Pass** pone:

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- per i soggetti impegnati nelle attività sportive.
- le linee guida possono **derogare all'obbligo di mascherina** se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
- tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) **devono possedere il green pass**. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
- maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.



Trasporti

Dal 1° settembre il DL Green Pass introduce nuove norme per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto ma il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

Sarà consentito **esclusivamente** ai soggetti muniti di Green Pass l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- **aeromobili adibiti a servizi commerciali** di trasporto di persone;
- **navi e traghetti** adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- **treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri** di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- **autobus adibiti a servizi di trasporto di persone**, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico **su un percorso che collega più di due regioni** ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- **autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente**, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass:

- **mezzi del trasporto pubblico locale**, sia nelle regioni in zona bianca sia in zona gialla fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio. La capienza massima di autobus e treni locali **sarà pari all'80%** del totale dei posti disponibili.
- **I taxi e le auto blu** (i noleggi con conducente) sono considerati trasporti locali e quindi non servirà esibire il certificato europeo per salire a bordo.

L'obbligo di green pass **non si applica** ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi, esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Eventi sportivi e di pubblico spettacolo

Per questa categoria, per gli eventi all'aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35% a partire dal 7 agosto 2021.

Per gli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

Cordialità.

Dott. Per. Ind. Michele MAZZARRI

